**ASSEMBLEA DEGLI OSSERVATORI PER LA GIUSTIZIA CIVILE**

**Reggio Calabria 7-9 giugno 2019**

**GRUPPO PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

1. **L’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari**
* **Premessa**

La disciplina della protezione internazionale è stata interessata anche nel 2018 da un significativo intervento legislativo che ha aggiunto nuove criticità a quelle, numerose, già esistenti.

Spicca l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari che, insieme alle due forme di protezione internazionale, consentiva di ritenere attuato il diritto di asilo costituzionale, così come riconosciuto con orientamento costante dalla Corte di Cassazione.

* **Il regime intertemporale**

Sul regime intertemporale di tale abrogazione gli Osservatori si sono già espressi attraverso il documento della riunione interlocutoria tenutasi a Bologna il 1° dicembre 2018. A tale documento si rinvia per le argomentazioni e le conclusioni ivi espresse, che rimangono valide ed attuali anche alla luce della rimessione alle Sezioni Unite incentrata proprio e soprattutto sulla questione della non retroattività della suddetta abrogazione.

In questa sede si può solo precisare che, nell’ipotesi di una sentenza delle Sezioni Unite di tenore diverso rispetto a quella della sentenza 4190/2019, vale a dire di una sentenza che affermi l’applicazione retroattiva dell’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, o la sua applicazione pro futuro, sembra inevitabile una rimessione alla Corte costituzionale, relativamente alla legittimità di tale opzione, concernente un diritto fondamentale e per di più effettuata attraverso un decreto legge.

* **Effetti rispetto al diritto di asilo costituzionale**

Esaurite comunque le questioni di diritto intertemporale, sarà necessario interrogarsi sugli effetti dell’abrogazione rispetto al diritto di asilo costituzionale. Invero, tale riflessione è necessaria anche in relazione ai dinieghi di rinnovo dei permessi per motivi di protezione umanitaria, suscettibili di ricorso giurisdizionale.

Una parte della dottrina si è già espressa sulla possibile applicazione diretta dell’art. 10(3) Cost. (si veda l’articolo del Prof. Marco Benvenuti, [*Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini*](https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/345-il-dito-e-la-luna-la-protezione-delle-esigenze-di-carattere-umanitario-degli-stranieri-prima-e-dopo-il-decreto-salvini), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2019 n. 1). La medesima questione potrebbe essere posta di fronte alla Corte costituzionale, sebbene l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non abbia introdotto una normativa incostituzionale, bensì abbia creato una lacuna nella tipologia di protezione da riconoscere a chi versi in una situazione di vulnerabilità non tipizzata.

Rimarrebbe in ogni caso da esplorare quali norme procedurali siano applicabili in mancanza di una disciplina espressa.

* **L’applicazione diretta degli obblighi internazionali**

Analoga questione si pone anche per quelle ipotesi di divieto di allontanamento derivante dal diritto internazionale, in particolare dalla CEDU con riferimento agli articoli 3 (divieto di tortura e pene o trattamenti disumani e degradanti) e 8 (diritto alla vita privata e familiare). Le nuove ipotesi di protezione, nonché i permessi per motivi familiari e cure mediche, non sono infatti suscettibili di esaurire tutte le situazioni di vulnerabilità coperte da tali disposizioni ed in particolare risultano esclusi il diritto alla vita privata e il divieto di pene o trattamenti disumani o degradanti (C. Favilli, *Il re è morto. Lunga vita al re!*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018 n. 4).

* **Le torture subite nel Paese di transito**

Infine, si consideri che l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari riduce anche la possibilità di tutelare coloro che versino in una situazione di vulnerabilità a causa delle torture subite nel Paese di transito, in particolare in Libia. In questo senso si orienta già parte dela giurisprudenza di merito sulla base dei numerosi rapporti di organizzazioni internazionali, sia non governative sia governative, che attestano una situazione di conflitto generalizzato con una presenza elevata di violenza e abusi da parte di gruppi armati e trafficanti (Report on the Human Rights Situation in Libya, 16 Novembre 2015, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15.pdf>; <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2019/03/UNHCR-Posizione-Libia-aggiornamenti-II-clean.pdf>; <https://www.hrw.org/world-report/2019>; <https://www.amnesty.it/libia-amnesty-international-alle-parti-in-conflitto-proteggete-la-vita-dei-civili/>

A questo proposito merita attenzione quella giurisprudenza di merito che ha valorizzato l’art. 14 della Convenzione contro la tortura come fonte di obbligo internazionale che impone all’Italia di fornire protezione.

**II. La tutela giurisdizionale effettiva del diritto d’asilo**

L’accertamento giurisdizionale della protezione internazionale rappresenta ancora una garanzia essenziale dei richiedenti asilo, come dimostra l’esito dei ricorsi.

I più recenti interventi legislativi hanno inciso profondamente sulle regole del processo, con l’obbiettivo di accelerare la conclusione dei ricorsi giurisdizionali e contrastare il c.d. abuso del diritto di asilo.

L’abrogazione dell’appello, la modifica della disciplina della sospensiva del ricorso in Cassazione, la previsione della soppressione dell’audizione, la volontà di orientare le decisioni sulla base delle informazioni sul Paese di origine sempre più standardizzate e le difficoltà di accesso al patrocinio a spese dello stato costituiscono i principali elementi del processo interessati da modifiche recenti od orientamenti particolarmente restrittivi e sui quali, dunque, si registrano le maggiori criticità.

Nessun intervento significativo è stato invece operato sul piano dell’efficace esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare in termini di risorse destinate al processo e ai giudici ad esso dedicati. Una riflessione sul punto è invece imprescindibile ed urgente.

In questo quadro, anche l’utilizzo degli strumenti normalmente attivabili dal giudice in altre materie, come le consulenze e l’intervento di esperti (soprattutto antropologi e traduttori qualificati) difficilmente sono impiegati nella materia della protezione. E ciò nonostante che tali strumenti sarebbero in taluni casi cruciali per adiuvare il giudice nella sua valutazione, in particolare relativamente alla credibilità del richiedente protezione internazionale che, in mancanza di prove documentali o di altro genere, costituisce l’elemento centrale nella definizione del giudizio.